REGOLAMENTO (CEE) N. 3816/81 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1981

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili, delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo complementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 e contenente le modifiche che in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità è necessario apportare sia all'accordo istitutivo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sia al protocollo addizionale [1], la Comunità si è impegnata – in un accordo interinale [2] la cui validità è limitata al periodo che precede l'entrata in vigore del protocollo complementare e applicabile fino al 31 dicembre 1974, ma rinnovato per il 1982 alle condizioni previste all'articolo 13 – a mettere in applicazione determinate disposizioni del protocollo complementare in materia di scambi di merci; che ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo interinale, che modifica l'articolo 1 dell'allegato 2 del protocollo addizionale, la Comunità deve accordare una riduzione del 75 % dei dazi doganali applicabili all'importazione di alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia, nei limiti di contingenti tariffari comunitari annui pari rispettivamente a 390 tonnellate per i filati di cotone e a 1 390 tonnellate per i tessuti di cotone; che il precitato articolo 6 stabilisce come segue la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari in questione:

— per i filati di cotone:

300 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria, 40 tonnellate per la Danimarca, 10 tonnellate per l'Irlanda e 40 tonnellate per il Regno Unito;

— per i tessuti di cotone:

1 000 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria, 20 tonnellate per la Danimarca, 10 tonnellate per l'Irlanda e 360 tonnellate per il Regno Unito;

considerando, che conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione del 1979, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia [3]; che in conseguenza il presente regolamento si applica alla Comunità a nove; che l'articolo 14 del predetto protocollo complementare prevede una ripartizione del genere dei contingenti tariffari tra la Comunità originaria e i tre nuovi Stati membri solo fino al 1° luglio 1977; che inoltre, in seguito alla scadenza del periodo di transizione previsto all'articolo 39 dell'atto di adesione, è necessario instaurare un regime comune di gestione dei suddetti contingenti tariffari comportante in ogni caso l'apertura di un volume contingentale unico ripartito tra tutti gli Stati membri secondo i criteri abituali e la costituzione di un'unica riserva comunitaria aperta a tutti gli Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere a titolo provvisorio e per questi prodotti un adeguamento dei vantaggi tariffari consistente in una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune e in aumenti dei volumi contingentali; che i volumi contingentali da aprire per il 1982 ammontano pertanto a 1 099 tonnellate per i filati di cotone e a 2 587 tonnellate per gli altri tessuti di cotone;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato 2 del protocollo addizionale, in connessione con l'articolo 2 dell'accordo interinale, la Comunità deve applicare, in particolare per il 1982, una riduzione parziale sui dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi per quanto concerne i tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini (esclusi i tappeti fatti a mano) importati in provenienza dalla Turchia; che sembra inoltre opportuno migliorare detto vantaggio tariffario, a titolo provvisorio, sospendendo totalmente i dazi applicabili ai prodotti in questione entro il limite di un contingente tariffario comunitario fissato a 198 tonnellate per il 1982;

considerando che occorre garantire a tutti gli importatori in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso ai predetti contingenti e l'applicazione ininterrotta dei tassi per essi previsti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione di detti contingenti, fondato su una ripartizione fra gli Stati

[1] GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.
[2] GU n. L 277 del 3. 10. 1973, pag. 2.
[3] GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.

membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti riguardo ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto più esattamente possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato; che, malgrado l'esiguo fabbisogno di importazioni in provenienza dalla Turchia dei prodotti considerati, posto in evidenza dai dati statistici per la maggior parte degli Stati membri, conviene salvaguardare il carattere comunitario dei contingenti tariffari in questione prevedendo la copertura del fabbisogno che si manifestasse in detti Stati membri;

considerando che, nel corso dei tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni dei singoli Stati membri, in provenienza dalla Turchia, hanno registrato la seguente evoluzione:

Stati membri	1978		1979		1980	
	in tonnellate	in %	in tonnellate	in %	in tonnellate	in %
Filati di cotone						
Benelux	12 565	17,50	15 774	19,62	2 520	5,09
Danimarca	1,2	0,01	24,4	0,03	14	0,03
Germania	27 951	38,94	29 192	36,29	21 973	44,37
Francia	2 797	3,90	2 357	2,93	2 650	5,35
Irlanda	246,5	0,34	557	0,72	87	0,18
Italia	22 288,7	31,04	26 909	33,47	20 136	40,66
Regno Unito	5 939	8,27	5 577	6,94	2 140	4,32
	70 788,4	100	80 390,4	100	49 520	100
Altri tessuti di cotone						
Benelux	537	33,08	165	12,55	290	0,66
Danimarca	0,4	0,02	0,6	0,04	1	0,01
Germania	437	26,92	298	22,67	42 351	96,13
Francia	161	9,92	270	20,54	270	0,61
Irlanda	1	0,06	36,5	2,78	0	0
Italia	295	18,17	249,6	18,98	1 028	2,33
Regno Unito	192	11,83	295	22,44	115	0,26
	1 623,4	100	1 314,7	100	44 055	100

che, secondo le informazioni comunciate dalla Grecia, non ci sono state importazioni di detti prodotti tessili in provenienza dalla Turchia nel corso dei tre anni precitati;

considerando che, tenuto conto dei suddetti elementi e della prevedibile evoluzione dei mercati dei prodotti in questione nel corso del 1982, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono essere approssimativamente stabilite come segue:

	Filati di colone	*Altri tessuti di colone*
Benelux	16,11	20,06
Danimarca	8,65	1,81
Germania	35,82	15,07
Francia	4,33	22,55
Irlanda	2,28	0,93
Italia	24,04	7,49
Regno Unito	8,77	32,09

considerando che, per tener conto dell'incerta evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti negli Stati membri, occorre dividere in due parti i volumi contingentali, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo, con la seconda parte, una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurisi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue quote iniziali effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che le singole riserve lo consentano; che tutte le quote iniziali e complementari

devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter seguire il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante di una delle quote iniziali, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che una parte di uno dei contingenti comunitari resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e quindi ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, sono aperti nella Comunità nella sua composizione a nove dei contingenti tariffari comunitari, applicabili ai prodotti indicati qui appresso, in provenienza dalla Turchia, entro i limiti indicati a fronte di ciascuno di essi:

(in tonnellate)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
55.05	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	1 099
55.09	Altri tessuti di cotone	2 587
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:	
	ex A. di lana o di peli fini, esclusi i tappeti fatti a mano	198

2. I dazi della tariffa doganale comune sono sospesi totalmente nel limite di detti contingenti tariffari.

Articolo 2

1. Una prima parte di ogni volume indicato all'articolo 1, paragrafo 1, che ammonta a 832 tonnellate per i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto a 2 044 tonnellate per gli altri tessuti di cotone e a 159 tonnellate per i tappeti di lana o di peli fini, è ripartita fra gli Stati membri; le aliquote, che fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1982, ammontano ai seguenti quantitativi:

(in tonnellate)

Stati membri	N. della tariffa doganale comune		
	55.05	55.09	ex 58.01 A
Benelux	134	410	15
Danimarca	72	37	15
Germania	298	308	38
Francia	36	461	27
Irlanda	19	19	2
Italia	200	153	19
Regno Unito	73	656	43
	832	2 044	159

2. La seconda parte dei singoli volumi contingentali, pari rispettivamente a 267, 543 e 39 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 1 – o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva corrispondente, in caso di applicazione dell'articolo 5 – venga utilizzata per 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, una volta esaurita una delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale.

3. Se, una volta esaurita una delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni di cui sopra, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse

rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono nella riserva, entro il 1° ottobre 1982, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1982, superi il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare quantità superiori se vi è motivo di ritenere che queste possano rimanere inutilizzate.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1982, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1982 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversata nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1982 dell'entità di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote che sono state loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le modalità indicate al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY